

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI.

SOMMARIO. *Congedo.* = *Presentazione della relazione sul progetto di legge del deputato Sanguinetti, per la proroga delle iscrizioni ipotecarie.* = *Relazione di petizioni* — *Petizione della vedova Campanile, di Barletta: Rega, relatore, Mazziotti, Minervini* — *Petizione di parecchi municipi e deputazioni provinciali del Veneto per l'esonero della tassa pei coscritti profughi, inflitta dall'Austria: Rega, relatore, Tenani, Pissavini, Fambri, Minervini, Brunetti, Melchiorre* — *Rigetto di proposte e invio della petizione al Ministero* — *Petizione di proprietari di Manfredonia: Rega, relatore, Petrone* — *Petizione dei caneggiatori catastali: Sebastiani, relatore, Sineo, Michelini, Finali.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,760. Ancovich Stefano, Fissa Achille e Drosso Antonio connazionali del sig. Greco Cataldo, di Taranto, deceduto il 21 novembre 1864 in Monastir, protutore il primo dell'unico figlio Nicolachi, reclamano contro una sentenza del regio tribunale consolare italiano di Salonico, che allegano pronunciata a pregiudizio del detto pupillo e contraria alle testuali disposizioni testamentarie del defunto genitore.

12,761. La Giunta municipale di Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo, rappresenta alla Camera la convenienza e la giustizia che, col nuovo organico giudiziario, venga ripristinata una sede di tribunale in quel comune.

12,762. La Camera di commercio ed arti di Reggio nell'Emilia rassegna un suo voto contro il progetto di legge presentato nella Sessione scorsa dal deputato Marolda-Petilli intorno alle miniere.

12,763. Vitolo Luigi, di Napoli, presenta alla Camera i titoli giustificativi dei servizi prestati presso il Parlamento napoletano, e chiede che, in considerazione dei medesimi, delle persecuzioni sofferte e dell'avanzata sua età, gli sia assegnato un sussidio mensile sul bilancio della Camera.

12,764. La congregazione di carità del comune di Campodipietra, provincia di Molise, fa vive istanze perchè il tempo utile per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie venga prorogato a tutto il 1870.

12,765. Cassini Andrea, parroco di Magnalardo, ed altri 6 parroci od amministratori dei censi e delle opere pie di altri comuni del mandamento di Rocca Sinibalda, provincia dell'Umbria, ricorrono alla Camera

per ottenere la prolungazione di mesi tre, come termine utile per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

PRESIDENTE. Il deputato Muzi, per gravi affari privati, domanda un congedo di venti giorni.

(È accordato.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sartoretti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SARTORETTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge, di iniziativa dell'onorevole Sanguinetti, relativo alla proroga del termine per le operazioni ipotecarie. (V. *Stampato*, n° 4-A.)

Stante la natura urgente dell'oggetto di cui si tratta, domando che sia fissata una prossima seduta per la discussione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Quanto alla domanda d'urgenza fatta dall'onorevole relatore, osservo che l'articolo 54 del regolamento prescrive che le relazioni delle Giunte debbono essere stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, eccettochè la Camera deliberi diversamente.

Una voce. V'è urgenza! Si discuta domani!

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la discussione di questo progetto di legge sarà messa all'ordine del giorno per la tornata di domani.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di petizioni.

Prego il deputato Rega di recarsi alla tribuna.

Raffaella Campanile vedova del segretario di pubblica sicurezza Loprete Domenico.

REGA, *relatore*. Mi pregio di riferire alla Camera intorno alla petizione segnata col numero 12,187.

Questa petizione contiene un reclamo della signora Raffaella Campanile, di Barletta, vedova di Domenico Loprete segretario di pubblica sicurezza, caduto estinto nel conflitto avvenuto contro i briganti della squadra Caruso, in San Bartolomeo in Galdo. Essa domanda l'intero stipendio del marito a titolo di pensione e che i suoi figli siano educati a carico dello Stato.

La petente nel rassegnare alla Camera l'infortunio che le arrivò, dichiara come l'unico sostegno della sua famiglia fosse lo stipendio del marito, e, lodando il coraggio dello stesso nel respingere i briganti che tentavano d'invadere la città di San Bartolomeo in Galdo, dà allo stesso tutta la gloria di quell'avvenimento che, per dir vero, in quel giorno salvò la città da quell'invasione brigantesca.

Per indurre la Camera ad essere generosa verso di lei e la sua prole, cita in comprova un atto generoso del generale Cialdini, allora luogotenente nelle provincie meridionali, il quale, in un caso simile, trattandosi di un altro delegato di pubblica sicurezza che rimase estinto anche per compimento del suo dovere, non solamente diede l'intero soldo del marito a questa vedova, ma pur anche assunse l'obbligo d'educare i figli a spese dello Stato.

Animata dunque da quest'esempio, e descrivendo la sua infelice posizione, pretenderebbe che la Camera invitasse il Ministero a dare come pensione a lei l'intero soldo che godeva il marito come segretario di pubblica sicurezza; e che mettesse un suo figlio nel liceo di Bari, ed una figlia anche in un istituto di educazione detto Battifori.

Come documento essa esibiva pure alla Camera le fotografie di questa famiglia infelice che reclamerebbe il soccorso dello Stato.

La Commissione, comunque abbia guardato con occhio benevolo questa petizione, tuttavia non ha potuto fare a meno di proporre sulla medesima l'ordine del giorno, imperocchè ha veduto che questa vedova già trovava nel godimento di una pensione largitale dal Ministero di 180 lire annue. Di più avrebbe liquidata la pensione di giustizia in altre 428 lire. Dalla Commissione provinciale di brigantaggio ricevette pure un sussidio di 300 lire. Ha ritenuto quindi la Commissione che tutti questi sussidi accordatili sono sufficienti per lei in compenso della sventura che essa sofferse.

Ciò non pertanto, prima che la Camera proceda ad una deliberazione, debbo, per incarico della Commissione, interrogare il ministro della pubblica istruzione se, senza pregiudizio della conclusione per l'ordine del

giorno, fosse in grado di poter ammettere questi figliuoli in un collegio.

Sono dolente di non vedere il ministro al suo posto; perciò questa raccomandazione, che mi è stata fatta dalla Commissione, resterà solo nelle mie parole.

Ad ogni modo io compio al debito mio di rivelare questo alla Camera e di proporre, secondo il mandato ricevuto, l'ordine del giorno su questa petizione.

MAZZIOTTI. Il resoconto di questa petizione ha commosso grandemente l'animo mio, come credo di tutti i miei colleghi. Ho riflettuto ancora che tutti i difensori borbonici di Gaeta e di Capua, che sono morti in quell'assedio, hanno ottenuto dall'attuale nostro Governo che fossero i figliuoli educati a spese dello Stato. Ebbero, per quanto mi si ricorda, intera la pensione.

Mi sembra quindi dovere di fare qualche cosa anche noi per la famiglia di questo individuo che ha salvato una città da un'orda di masnadieri, immolando la sua vita, che era tanto necessaria alla sua famiglia. Quindi io crederei che l'assenza del ministro della pubblica istruzione da questa Camera non debba impedire nè il relatore, nè ciascuno di noi dal potere inviare questa petizione al ministro.

Quindi io proporrei che si mandasse al ministro della pubblica istruzione per vedere se ci fosse modo di collocare nei posti governativi, in un collegio i due figliuoli di quell'infelice, che è morto per salvare una intera città, e che merita la ricompensa acquistata generosamente con tutto il suo sangue.

MINERVINI. Io parlo nel senso dell'onorevole preopinante per due ragioni: perchè conosco gl'individui, e conosco il fatto miserevole a cui allude questa petizione.

L'onorevole relatore vi diceva che questi infelici avevano raggranellato qualche cosa dalla carità governativa, e che di più avessero ricevuto trecento lire dalla Commissione per i danneggiati dal brigantaggio.

Signori, non solo la banda Caruso invadeva, ma la reazione era pronta, e questo infelice funzionario, antepo-ponendo il dovere per la patria ad ogni personale interesse, sacrificò se stesso. Signori, se vogliamo fondare libertà vera bisogna essere grati, e guai ai paesi che non hanno gratitudine; ed in Italia di questa gratitudine si lamenta sovente, e a me duole perchè nessuno di noi ha questa intenzione, ma pure veramente molte di queste buone intenzioni abbiamo veduto cadere nello scaffale della dimenticanza, laddove invece ai borbonici, agli austriacanti e fino al boia di Venezia si paga la pensione; quindi sotto questo rapporto mi unisco alla proposta secondaria della Commissione.

Non so se voi vogliate accettarle, ma quanto a me le appoggio, perchè le autorità quando hanno il coraggio di farsi del dovere un sacramento civile nei paesi che spesso sono privi di senso civile, se sanno sacrificarsi, domando io quando una vedova che vi dice: fatemi educare gli orfani figli del caduto, voi

respingere questa domanda! Io per me non posso immaginarlo, quindi mi riassumo brevemente: appoggio la seconda parte della relazione della Commissione, ed in quanto alla pensione, se non volete voi interessare il ministro perchè dia alla vedova l'intera pensione del defunto, io propongo che si faccia la raccomandazione nel senso della Commissione; ed in quanto ad un maggiore sussidio a questa povera infelice vedova, propongo che sia fatta raccomandazione al Ministero di venire soccorrevole con i suoi mezzi alla vedova ed agli orfani.

Noi non vogliamo soccorrere questa vedova ed i suoi orfani con legge speciale, ma con quei fondi che ogni ministro ha per soccorrere l'onorata sventura, e certo dovrà anteporsi ad ogni miseria quella di una vedova e di due orfanelli orbatì del padre loro, che versò il suo sangue per compiere i suoi doveri verso la patria.

REGA, relatore. Perchè la Camera possa addivenire ad una deliberazione conforme ai fatti, ricordo di avere già riferito come questa vedova, non solo ha goduto il sussidio della Commissione provinciale di lire 300, di cui faceva cenno l'onorevole Minervini, ma è anche in possesso di una pensione largitale dal Ministero di 180 lire annue indipendentemente dalla pensione di giustizia di 428 lire: perocchè io, ripetendo questo fatto, non posso non sostenere le deliberazioni della Commissione che, in quanto alla domanda di avere come pensione lo stipendio del marito, si passasse all'ordine del giorno, insisto d'altra parte nella raccomandazione al ministro della pubblica istruzione di vedere se sia nel caso di collocare uno di questi figli in un liceo o convitto; imperocchè a questo non osta per niente l'ordine del giorno così votato dalla Commissione, e dico in prova di ciò che anche la petente restringerebbe a questo le sue pretese.

MINERVINI. Non è già che io avessi detto o insistessi perchè si desse l'intera pensione di un delegato di questura, quantunque, a vero dire, la non basti neppure a mangiare, ma ho detto semplicemente di raccomandare al Ministero perchè sopra i fondi che ritiene per fare la carità, tenesse conto della condizione di questa vedova, e credo che la mia raccomandazione sia tale che nessuno di voi vorrà negare; e ciò concilierebbe tanto la proposta della Commissione che il sentimento di giustizia e di gratitudine che dobbiamo noi oggigiorno incarnare, se veramente vogliamo essere uomini positivi.

Signori miei, intendiamoci una volta, questa idea di immaginare che semplicemente colle aspirazioni astratte e celestiali si possa fare il bene del paese, le sono cose non degli uomini ma degli angeli, e noi tutti siamo uomini e ben lontani dall'essere angeli: quindi mi riassumo, che alla raccomandazione fatta dalla Commissione per collocare quei giovinetti a spese dello

Stato in qualche collegio, si unisca l'altra che il Ministero, potendolo, soccorra questa vedova e gli orfani suoi figli.

PRESIDENTE. Il deputato Mazziotti fa una proposta formale per l'invio al Ministero della pubblica istruzione?

MAZZIOTTI. Io intendo unirmi a quella della Commissione stessa per inviare la petizione al Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. La Commissione non propone l'invio, ma l'ordine del giorno con una raccomandazione al ministro che risulterà dal rendiconto.

MAZZIOTTI. Io proporrei l'invio della petizione al ministro della istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Dunque il deputato Mazziotti chiede che questa petizione sia trasmessa al ministro per la pubblica istruzione; invece la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice. Siccome l'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza, lo mette ai voti. (*Segue la votazione*)

Una voce a sinistra. La controprova.

PRESIDENTE. Si farà la controprova. Chi non approva l'ordine del giorno puro e semplice si alzi.

(Fatta la controprova, l'ordine del giorno è approvato.)

Municipi del Veneto. Esonerazione dal pagamento delle tasse di supplenza per coscritti profughi.

REGA, relatore. Ho quindi l'onore di riferire sulle petizioni segnate coi numeri 12,550, 12,565, 12,591, 12,595, 12,622, 12,672, 12,728. Queste petizioni sono state presentate alla Camera dai municipi delle provincie di Venezia e di Mantova, i quali fanno istanza affinchè il Parlamento, mediante apposita legge, dichiarasse i comuni del Veneto esonerati dal pagamento verso lo Stato delle tasse di supplenza per coscritti profughi dall'ex-regno lombardo-veneto nel 1861-62, in dipendenza dell'articolo 8 del trattato di pace 3 ottobre 1866 stipulato fra l'Italia e l'Austria.

Perchè la Camera possa opportunamente conoscere i fatti che hanno dato luogo a questa petizione, io le riferirò come il Governo austriaco, visto che i giovani chiamati al servizio militare non si presentavano, e credendo giustamente, come nel fatto era, che questi giovani generosi, anzichè a servire quel Governo, attendessero a venire a combattere le patrie battaglie in favore dell'indipendenza italiana, pose una tassa a carico dei comuni per tutti quei coscritti che mancavano; e questo balzello chiamavasi tassa di supplenza.

Quando il Lombardo-Veneto venne aggregato all'Italia, tra i crediti che passarono allo Stato italiano furono precisamente i crediti dipendenti da questa tassa di supplenza verso i comuni, ed il Governo italiano ha fatto istanza per riscuoterla.

Aggiungerò ancora, a spiegazione di questa peti-

zione, tutto ciò che c'è stato di corrispondenze ed atti ufficiali che io leggerò in una di queste petizioni che ho l'onore di riferire :

« Il Ministero austriaco della guerra di concerto coi Ministeri di Stato e di finanza, riguardo al pagamento delle tasse di supplenza incombenti ai comuni delle provincie venete pei coscritti profughi degli anni 1861 e 1862, nel 12 aprile 1864, con decreto 2123, al comando generale in Udine, decise che i debiti imposti ai comuni per tassa di supplenza fossero considerati un debito complessivo dei comuni medesimi in solido rispettivamente come un debito territoriale, e che il corrispondente credito erariale del fondo dei supplenti fosse sommariamente prelevato dai crediti dei comuni verso l'erario per prestazioni militari nel 1859 ;

« Il debito dei comuni per tasse di supplenza venne in allora calcolato di fiorini 706,225,20, ed il loro credito per prestazioni militari di fiorini 682,585,26;

« I comuni protestarono contro l'arbitrario provvedimento, e con sommo danno economico dovettero protrarre la perequazione dei loro crediti disdegnando di cooperare indirettamente col Governo straniero a danno di quei generosi che consacrarono sostanze e vita per la causa nazionale;

« Nell'8 febbraio 1864 però la Congregazione centrale lombardo-veneta al n° 451 credette opportuno di adottare un piano di conguaglio che doveva servire di base ad una transazione, la quale però, da quanto rilevasi dagli atti della regia prefettura di Venezia, non ebbe mai luogo come contratto bilaterale ;

« Perdurò quindi la questione insoluta fino all'epoca in cui il Veneto venne restituito all'Italia ;

« Fatalmente però le condizioni del trattato di pace 3 ottobre 1866 non ne facilitarono la soluzione nel senso favorevole ai comuni ;

« Il Governo nazionale per virtù di successione stabilita coll'articolo 8 del trattato di pace, ha l'obbligo di soddisfare gli impegni e debiti tutti regolarmente contratti e lasciati dall'amministrazione austriaca nel Veneto, ma ha altresì il diritto di esigere tutte le azioni di credito spettanti al cedente. Donde la conseguenza: tornare giustificata in diritto l'esazione, da parte del Governo italiano, del credito austriaco verso i comuni per tasse di supplenza ;

« Dietro tali considerazioni la Commissione centrale per l'amministrazione del fondo territoriale, rinnovata la perequazione tra i debiti e crediti delle venete provincie verso il Governo austriaco, con circolare 15 luglio 1867, n° 44, chiamò le singole provincie a rifondere l'erario dei rispettivi importi a loro debito, salvo ad esse il riparto fra i comuni compresi nella loro giurisdizione ;

« Molti comuni ricorsero al Ministero e fecero rimozioni alla Commissione centrale, ma n'ebbero risposta: trattarsi dell'esecuzione di un atto sancito dal Parlamento, il quale approvando il trattato di pace

assunse gli obblighi, e si assicurò i diritti incombenti al cessato Governo. »

Le petizioni testè riferite sono appoggiate dai seguenti ragionamenti.

Dicono i comuni veneti e la deputazione provinciale: che cosa significa questa tassa di supplenza? Questa tassa era imposta ai comuni in mancanza di quei coscritti che non s'erano presentati all'armata. Ora nel fatto si ha che i coscritti non mancarono, imperocchè la maggior parte dei medesimi, per impeto generoso e patriottico si presentò volontariamente all'esercito italiano. Altri si sono presentati per seguito dell'obbligo loro fatto dal Governo italiano, che con apposito decreto chiamò sotto le armi tutti i giovani debitori delle leve dal 1858 al 1866.

La Commissione delle petizioni prese ad esame una parte di queste petizioni, e, in vista delle considerazioni addotte dal Governo che fece appello all'articolo 3 del trattato di pace, non potè far altro che proporre su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Dopo questa deliberazione della Giunta vennero altre petizioni, le quali mettevano in evidenza il diritto dei comuni a non pagare questa tassa, facendosi scudo del decreto del 17 febbraio 1867.

Sembrò allora al relatore di dover chiamare l'attenzione della Commissione su queste nuove petizioni, nonchè sulle diverse disposizioni di questo decreto ; e la maggioranza della Commissione, revocando la precedente risoluzione, conchiuse per l'invio di queste petizioni al Ministero. Per verità la maggioranza della Giunta si è molto impressionata di questo decreto, poichè le disposizioni del medesimo sono così precise e concise nel chiamare sotto le armi tutte le reclute delle leve dal 1858 al 1866, sicchè il Governo italiano che ha già ricevuti tutti i debitori di queste leve, che li ha già aggregati all'esercito, che li ha già sotto le bandiere, che cosa verrebbe a fare se volesse esigere la tassa di supplenza, di cui testè ho tenuto parola? Verrebbe a prendersi gli uomini ed il danaro che rappresenta la mancanza di essi. Ma per verità alla maggioranza della Commissione è sembrata questa pretesa un po' troppo ardua, e quindi è venuta nella determinazione di proporre alla Camera l'invio di questa petizione al Ministero, ed io, compiendo il mio debito, insisterò perchè la Camera accolga le proposte della Commissione.

TENANI. Io prendo la parola su questa petizione, non perchè si tratta d'interessi che riguardano alcuni comuni della provincia cui ho l'onore di appartenere, giacchè questa considerazione varrebbe più a farmi tacere che a farmi parlare; ma la prendo, dirò così, per debito d'onore, perchè, avendo io fatto parte della Commissione delle petizioni nella passata Sessione, fui dalla stessa nominato relatore di questa petizione, con incarico, a unanimità di voti, di proporla alla Camera l'invio al Ministero. Ora sento con mia somma sor-

presa che la minoranza della presente Commissione non è dell'avviso della passata.

Veramente io non ho potuto comprendere quali siano le ragioni che oppone la minoranza della Commissione. Pare si dica che, trattandosi di un credito dell'Austria, comechè l'Italia coll'articolo 8 del trattato di pace ha assunti tutti i debiti dell'Austria, ne abbia pure assunti i crediti. Ma questa ragione, se vale nella generalità dei casi, non vale punto nel caso concreto, trattandosi di un debito assolutamente nullo; nullo, se si considera nei rapporti coll'Austria; nullo, se si considera nei rapporti coll'Italia.

È nullo nei rapporti coll'Austria.

Infatti, o signori, la legge sulla coscrizione militare, che vigeva nelle provincie venete, autorizzava bensì i privati a pagare quello che si direbbe un diritto di supplenza, ma non ve li obbligava punto, e tanto meno obbligava i comuni a pagarlo per quegli individui che si rendessero refrattari.

Non è stata dunque l'applicazione di una legge quel disposto del Governo austriaco che obbligava i comuni a pagare cotesto diritto di supplenza, è stato un atto di prepotenza politica e militare; era la punizione arbitraria di un preteso reato politico, come quando, a cagione d'esempio, si puniva con una multa pecuniaria un cittadino che in qualche modo avesse data opera alla causa del nazionale risorgimento. Or supponete il caso che cotesto cittadino, arbitrariamente punito, non avesse pagato in tutto od in parte la inflittagli multa, vorreste e potreste voi adesso, appoggiati all'articolo 8 del trattato di pace coll'Austria, costringerlo a pagare?

Il credito è poi nullo nei rapporti coll'Italia.

Io non vengo a sostenere che tutti quei giovani che emigrarono dalle provincie venete nel 1861 e 1862 per fuggire la coscrizione austriaca siano entrati nell'esercito italiano; ma col decreto del 17 febbraio 1867 tutti cotesti giovani naturalmente e necessariamente hanno dovuto o devono attualmente far parte dell'esercito.

Dunque, o signori, il debito coll'Italia fu pagato, non nel suo rappresentativo di danaro, ma fu pagato in natura, pagato cioè colle persone.

Io non approvo la teoria di coloro che sostengono che si abbiano a remunerare tutti i servizi resi al proprio paese, ma tanto meno poi posso approvare la teoria degli altri i quali sostengono che si debbano punire. E se voi non accoglieste le conclusioni della maggioranza della Commissione, realmente verreste a punire gli sforzi di un popolo generoso.

Ma vi ha di più. Se voi riconoscete questo debito dei comuni, che ne avverrà? Ne avverrà che i comuni avranno diritto di farsi risarcire dai privati. Ma, o co-desti privati sono andati a servire l'Austria, ed allora non dovranno pagar niente; o sono venuti a servire il proprio paese, e dovranno pagare.

Questa conclusione urta, non dirò il senso politico,

ma il senso morale di alcune popolazioni, le quali, se non sono ultime nell'affetto al nuovo ordine di cose, sono certamente tra le prime nel pagare le imposte, e in danaro e nelle persone. (Bravo! Bene! a destra)

PRESIDENTE. L'onorevole Fambri ha facoltà di parlare.

FAMBRI. Io aspetterei che prima qualcheuno facesse opposizione.

PRESIDENTE. Veramente io non so in qual senso intendano parlare coloro che ne hanno chiesto facoltà.

FAMBRI. Dicevo questo perchè io parlo nel senso delle conclusioni della Commissione, epperò parmi sia meglio che prima prenda la parola uno che parli contro.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini parla contro?

MINERVINI. No, io parlo per una distinzione.

PRESIDENTE. E l'onorevole Pissavini?

PISSAVINI. Io debbo sostenere le conclusioni della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

PISSAVINI. L'onorevole Tenani si meravigliava come mai la minoranza della Commissione si fosse indotta a passare all'ordine del giorno sopra questa petizione. La minoranza crede col suo voto di non essersi discostata punto dai precedenti ultimi sanzionati dalla Camera.

Signori, io non entro ad esaminare la questione sotto il punto di vista dell'equità e della giustizia; io credo che i comuni del Veneto abbiano, sino ad un certo punto, il diritto di essere esonerati dal pagamento di quella tassa di supplenza che venne loro imposta dal Governo austriaco. Mi limito quindi ad esaminare la questione di diritto, e mi permetterà l'onorevole Tenani che io la ponga tale e quale venne posta in seno alla Giunta dalla minoranza.

I comuni del Veneto, osservava la minoranza della Giunta, chiedono di essere esonerati dal pagamento della tassa di supplenza. Il Governo interviene con una sua deliberazione e dice: io non posso riconoscere questo diritto preteso dai comuni del Veneto, perchè trattasi dell'esecuzione di un atto sancito dal Parlamento, il quale, approvando il trattato di pace, assunse gli obblighi e si assicurò i diritti incumbenti al cessato Governo. Col trattato di pace, osserva in sostanza il Governo, essendomi assunto il pagamento di tutte le passività, mi credo in diritto di riscuotere eziandio le attività che mi sono date da questo trattato. La Camera vede dunque che ci troviamo fra due parti, una che asserisce di avere un diritto, l'altra che nega questo diritto. Ora, quale è stata la giurisprudenza della Camera in questi giorni, quando trattasi di risolvere una questione di diritto? La Camera ha sancito che le risoluzioni di questioni di diritto, le quali sono portate alla sua deliberazione, debbono essere definite dai competenti tribunali.

Vi ricorderò un solo precedente, ed è la petizione

della Camera di commercio di Torino. Voi la conoscete. Le ragioni di equità e di giustizia stavano tutte integralmente per la Camera di commercio; anzi il Ministero andò molto più in là di quello che abbia operato in questa questione dei comuni veneti, ricobbe, cioè, con un'esplicita sua dichiarazione, che la Camera di commercio aveva tutto il diritto di essere esonerata dal pagamento di quelle lire 10,000 di cui si fa cenno in quella petizione; ma siccome la Camera non voleva e non si credeva competente di risolvere su due piedi una questione di diritto per quanto fosse semplice ed evidente; siccome era suo intendimento che questo diritto fosse riconosciuto dai tribunali competenti, sulla proposta degli onorevoli Valerio, Michelini e Bottero, non tenendo conto delle conclusioni prese a grandissima maggioranza dalla Giunta per l'invio al Ministero di questa petizione, passava all'ordine del giorno puro e semplice.

Spero che le poche ragioni che ho addotte varranno a persuadere l'onorevole Tenani che la minoranza della Commissione non ha voluto menomamente disconoscere le ragioni di equità e di giustizia che stanno a favore della petizione dei comuni del Veneto. Essa ha voluto quindi insistere sull'ordine del giorno per non mettersi in contraddizione colle precedenti deliberazioni prese a questo riguardo dalla Camera, le quali, a mio avviso, debbono sempre avere un peso quando si tratta di questioni in cui la Camera ebbe già a pronunciare il suo verdetto.

Per questo motivo io sono d'avviso che la Camera, quando non voglia disdire se stessa, non possa sopra questa petizione che adottare l'ordine del giorno puro e semplice che le venne proposto dalla minoranza.

PRESIDENTE. Se permette l'onorevole Fambri, prima di accordare la parola a lui, la darei per un momento al relatore, il quale desidera fornire qualche spiegazione.

FAMBRI. Sì, sì, ben volentieri.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

REGA, relatore. Perchè la Camera possa avere presenti tutti i fatti così come sono stati tenuti presenti dalla Commissione delle petizioni, io debbo spiegare che non tutti i comuni si trovano nelle circostanze speciali, che hanno formato l'obbietto delle riferite petizioni, cioè di essersi i rispettivi giovani portati ad adempiere l'obbligo che avevano del servizio militare; perciò le conclusioni prese dalla Commissione nell'invio si limiterebbero solamente al caso in cui i comuni giustificassero l'effettiva presenza degli uomini nell'esercito; vale a dire che avessero adempiuto perfettamente agli obblighi che loro sono venuti dal decreto 17 febbraio 1867, senza del che non ci sarebbe da tener presente affatto la domanda d'esonero di cui testè ho fatto relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fambri.

FAMBRI. L'onorevole Pissavini ha principiato il suo discorso dicendo che non entrava nella questione di giustizia. Parmi che sia davvero un bel prescindere il prescindere dalla questione di giustizia. Io sono ben felice che chi deve parlarmi contro, principii da una simile dichiarazione. L'onorevole Pissavini dice inoltre che prende la questione dal lato del diritto. In massima io non ammetto in tesi generale dei diritti contro la giustizia; in particolare poi non saprei nemmeno che specie di diritto fosse quello che invoca, se politico cioè od economico. In primo luogo nego che la Camera sia, com'egli afferma, vincolata dalla giurisprudenza adottata per altri casi da lui citati come analoghi e che invece non lo sono punto. Il principale caso analogo che egli cita sarebbe quello di qualche giorno fa della petizione della Camera di commercio di Torino per essere indennizzata delle spese di adattamento del castello del Valentino. Ora, non si può disconoscere come in questo caso la Camera di commercio di Torino rappresentasse semplicemente e puramente un diritto privato, un diritto di tuo e di mio, per cui la questione si restringeva nei limiti di una questione privata, mentre qui la questione ha l'indole, il campo e le proporzioni di una questione di diritto pubblico. Ma quale sarebbe la natura del diritto che l'onorevole Pissavini invoca?

Diritto politico non potrebbe essere quello per cui l'amministrazione italiana esigerebbe questo sedicente credito verso i comuni del Veneto. Io non credo che in nessun modo il Governo italiano sia il successore e il continuatore delle repressioni e delle vendette del Governo austriaco.

Il mio amico l'onorevole Tenani ha detto, e molto giustamente ed incontestabilmente, che questa così detta tassa di supplenza non fu punto l'applicazione di una legge, ma fu semplicemente una repressione, una vendetta militare.

Ora, se questa non era una tassa propriamente detta, se non era l'applicazione di una legge, questo credito non è effettivamente che una multa.

Ora, per ammettere la multa, che è una pena, bisogna ammetterne anche una causa, vale a dire una colpa. Io credo che noi non possiamo, in nessun caso, ammettere che coloro i quali si sono sottratti alla coscrizione austriaca, per venire sotto la bandiera italiana, abbiano commesso una colpa.

Io non credo che quella multa costituisca un credito del Governo italiano e che si possa farla pagare alle persone colpite da essa o ad altre per loro più di quello che si potesse fare scontare una condanna politica inflitta dal Governo austriaco a chi vi si fosse sottratto allora, e adesso si trovasse nel territorio, ben lontano dal pensare che quella condanna avesse un vigore che sarebbe oggi la negazione di tutti i principii e di tutti i fatti.

Diritto politico dunque non è: vediamo se sia invece

finanziario. Principiamo dall'esaminare l'articolo 8 del trattato di pace del 3 ottobre 1866. Il testo di esso è il seguente :

« Il Governo di S. M. il Re d'Italia succede ai diritti e agli obblighi risultanti dai contratti regolarmente stipulati fra l'amministrazione austriaca per oggetto d'interesse pubblico che concerne specialmente il ceduato territorio. »

Ora, meno il caso cambiario, qualunque creditore, qualunque terzo possessore di un titolo deve sottostare alle conseguenze giuridiche di tutte le eccezioni che può fargli, in nome del proprio diritto, il debitore. Queste eccezioni possono intaccare la quotità del debito, come possono anche annientarne l'entità. Qui intaccano proprio la entità. Suo danno pel terzo possessore se ha accettato come compenso di chicchessia la girata di un credito che era attaccabile nella sua stessa origine. Qui il debitore può presentare niente di meno che un'eccezione dirimente, la più forte di tutte le eccezioni che possa fare un debitore, e tale da chiudere la bocca al più fiscale uomo del mondo. Esso può dire: io ho pagato !

Il coscritto il quale si è esentato alla coscrizione austriaca col solo fatto del passare il confine, prescindendo anche dagli effetti della legge 17 febbraio 1866, che l'ha poi costretto a far parte dell'esercito italiano, prescindendo, dico, dagli effetti di questa legge, col solo fatto di aver passato il confine, ha diminuito di una unità la forza dell'esercito austriaco, il che equivale, anche senza prender servizio nell'esercito italiano, a pagare il suo contingente effettivo, perchè il diminuire lo esercito nemico ed aumentare della stessa quantità il proprio, è aritmeticamente la stessa cosa.

Qui invece c'è di più. Quattro quinti di coloro i quali hanno passato il confine hanno preso servizio sotto la bandiera italiana, o come volontari nei corpi franchi, o come regolari nella truppa di linea, sicchè hanno pagato, non una, ma due volte: la prima togliendo una unità di forza al Governo austriaco, la seconda dandola all'esercito italiano. Forzarli adesso anche a pagare, dacchè i comuni si rivarrebbero poi sopra di loro, sarebbe dir loro: pagate una terza volta. Sarebbe strano davvero a questi lumi di luna, quando è già tanto raro che la gente paghi una volta sola !

Decisamente è assurda la cosa, ed insussistente il credito. Chi poi, ammettendo la ragione di merito, avanzi una eccezione d'ordine e dica che il diritto, sebbene contro la giustizia, pur vige finchè non sia fatta una legge in favore dei comuni per sottrarli agli effetti dell'articolo 8 del trattato di pace, andrebbe gravemente errato, e ne appello da capo al testo: « Succede ai diritti e agli obblighi risultanti da contratti legalmente stipulati. » Ora io domando se c'è stato un contratto tra il Governo austriaco e i comuni del Veneto. Dove sarebbe l'adesione del secondo contraente? Proteste se ne potrà citare fin che se ne vuole, ma adesioni, nessuna.

Il preteso credito è l'effetto di una multa bella e buona, e l'esigere quella multa, lo ripeto, sarebbe nientemeno che succedere al Governo austriaco nella applicazione del suo Codice penale, e...

PISSAVINI. Domando la parola.

FAMBRI... niente affatto del suo diritto economico.

Aggiungerò ancora una osservazione a proposito della restrizione che l'onorevole Rega avrebbe proposta all'invio al ministro delle finanze, dicendo che egli vorrebbe esenti dalla tassa soltanto quei comuni i quali potessero provare che in forza della legge 17 febbraio 1867 i coscritti di quel tempo hanno pagato il loro contingente trovandosi sotto le armi.

Non posso ammettere neanche questa restrizione, in quanto che colla legge del 1867 ogni cosa è rientrata nel diritto comune. Se dei coscritti si sono resi renitenti, spetta all'autorità di applicare la legge, cioè di pigliarli e portarli sotto le armi. I comuni non sono in nessun modo responsabili della renitenza degli individui.

Per conseguenza, non reggendo nemmeno questa, del resto, benevola limitazione, io prego la Camera di votare la conclusione della maggioranza della Commissione delle petizioni, cioè l'invio al ministro delle finanze.

MINERVINI. Vi sono tre opinioni, avete udito, il che porta certamente alla conclusione che non vi possa essere ragione esclusiva da nessuna delle parti. Vi dice la minoranza della Commissione: signori, per i precedenti della Camera noi abbiamo passato all'ordine del giorno con delle circostanze più favorevoli, ed è questa una opinione.

L'onorevole relatore vi diceva: la Commissione vi propone la raccomandazione al ministro.

Dopo le parole dell'onorevole Tenani il relatore ha creduto di fare una dichiarazione, che cioè questo invio sia inteso per quelli i quali si sono presentati al Governo italiano e sono effettivamente incorporati nell'esercito italiano.

A questa osservazione del relatore ha risposto l'onorevole Fambri sostenendo novellamente la questione della raccomandazione al Ministero, senza restrizione.

Dirò che, se la raccomandazione al Ministero potesse per regolamento farsi con condizioni e con modificazioni, io proporrei queste modificazioni; ma una volta che il regolamento vuole la raccomandazione al Ministero senza condizioni (e questo mi pare dicevole), allora è questione di un ordine del giorno della Camera, essendochè le raccomandazioni condizionate non sarebbero attendibili, ed il Ministero potrebbe farne nulla. Di quanto si è discusso ci ha alcun che di vero, ma non sempre ciò che è vero ed è giusto, se pecca dell'esagerazione dello stesso principio, può ammettersi.

Quando il Governo austriaco nell'ambito della sua legalità chiamava la recluta al servizio di leva, aveva il diritto, come l'abbiamo noi, del riscatto di 3200 lire,

di imporre a spese del comune e della famiglia l'esenzione di coloro che non si presentavano, disobbedendo alla legge.

Non posso poi dividere coll'onorevole Fambri quel principio rivoluzionario, poichè noi siamo Governo stabilito: la rivoluzione sta fuori le porte del Parlamento, non dentro. (*Risa a sinistra*) Il Governo austriaco era nel suo diritto. (*Rumori*)

Voci. No! no!

FAMBRI. Non è vero.

MINERVINI. Era nel suo diritto e lo provo.

Una voce. Il diritto della forza.

MINERVINI. Scusate, signori, il diritto della forza nei Governi assoluti è come il diritto della libertà nei Governi rappresentativi. (*Rumori di diniego*) E questi rumori lo provano, anzichè combattermi. Giudichiamo le cose quali sono e furono e saranno: io vi dirò quello che penso, e, quando mi sarò espresso, gli stessi deputati veneti vedranno che io non combatto senza una ragione di principio, e vedranno la mia proposta. Qual è il vero giuridico, o signori? Uno solo. Esigeva il Governo austriaco, per chi non si presentasse alla leva, l'obbligo del comune per la esenzione tassata. A parte se la misura fosse lodevole o censurabile, era una legge di Governo stabilito. E chi si rendesse refrattario ad una legge del Governo sotto cui vive non potrebbe essere da noi tenuto per lodevole e per giusto: ed anche per un diritto legale, signori, voi non lo consentite.

Ora, se taluno ha lasciato il Governo austriaco per arruolarsi sotto la bandiera del Governo subalpino od italiano, io vi dico: esentate il comune per costui dalla tassa, perchè noi abbiamo sempre ritenuto che colui il quale ha fuggito il Governo dispotico per abbracciare il Governo liberale italiano è nostro fratello e non deve pagare più tassa.

BRUNETTI. Domando la parola.

MINERVINI. È venuto il Governo italiano, e ha detto: tutti coloro che si trovavano debitori nel Veneto della leva, si presentino sotto le armi; e se costoro veramente si sono presentati e fanno parte effettiva dell'esercito, signori, i loro comuni debbono andare esenti dalla tassa per codesti individui.

E ciò concilia anche l'idea della minoranza della Commissione, con quella maggioranza della stessa Commissione e col desiderio dei deputati veneti. E volete una ragione più evidente di questa mia proposta? Ammettendo il contrario, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che tutti i refrattari, ossia coloro che non avessero voluto servire per vigliaccheria e che non si fossero nemmeno presentati al Governo italiano per principio di furfanteria, andrebbero premiati della esenzione dal pagamento. Ma voi darestes premio al vigliacco mettendolo insieme col prode, mentre egli, fuggendo e nascondendosi, potrebbe essere stato anche reo di delitti?

Io termino col dire: l'ordine del giorno che invio alla Presidenza e del quale ora vi darò lettura concilia i precedenti della Camera coi veri principii liberali, e non darebbe nessun quartiere alla vigliaccheria. Io proporrei quindi alla Camera la seguente risoluzione che non colpisce altro che la vigliaccheria ed esonera i prodi, i lodevoli cittadini, ad esempio universale:

« La Camera delibera che sieno esenti dalla tassa i comuni del Veneto per quei militi refrattari al Governo austriaco che sieno passati sotto la bandiera italiana al servizio dell'esercito subalpino ed italiano, e per quei militi che, ancora soggetti al servizio obbligatorio, si sieno successivamente presentati al servizio del Governo nazionale, dietro il decreto che loro ne faceva invito. »

Io credo che questo soddisfi alla minoranza della Commissione ed al relatore ed agli stessi onorevoli colleghi del Veneto, che seggono su quei banchi, i quali io rispetto, perchè sostengono i diritti del loro paese, nè queste sono questioni di municipalismo. Bisogna una volta togliere via codesto sofisma; in simili proposte ciascuno deve guarentire i diritti dove si trovano. Ma vorreste voi che colui che fugge l'austriaco per venire nelle nostre file pagasse il riscatto all'austriaco, e per esso lui lo pagasse il municipio del prode? No, certamente. Ma se, come ben disse l'onorevole Pissavini, esenterete il vigliacco che fuggì all'obbligo della legge del suo Governo e visse vita nascosta ed ignota, voi favorireste il vigliacco e fareste torto al prode. Per le famiglie discaricate dalla leva nel Napoletano, voi deste un effetto retroattivo, e dovettero quelle famiglie pagare due volte l'imposta del sangue.

PRESIDENTE. Il deputato Pissavini ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PISSAVINI. Domanderei, se la Camera me lo concede, di fare ancora su tale argomento poche e brevissime osservazioni.

L'onorevole Fambri, invece di rivolgere le sue osservazioni a me in ispecie ed alla minoranza della Giunta in genere, parmi che avrebbe dovuto rivolgerle ai passati ministri, tra cui egli conta numerosi amici. Io, rappresentando la minoranza della Giunta, ho dovuto basare il mio ragionamento sopra le stesse decisioni che vennero date dal passato Ministero alle rappresentanze dei comuni di Venezia. Infatti, che diceva il Ministero? Mi permetta l'onorevole Fambri, mi permetta la Camera di richiamare la risposta data dal Governo ai comuni petenti. Molti comuni veneti ricorsero al Ministero, e fecero rimostranze alla Commissione centrale per ottenere il condono delle somme da essi dovute per rimborso tassa di supplenza; ma si ebbero in risposta che, trattandosi della esecuzione di un atto sancito dal Parlamento, il quale, approvando il trattato di pace, assunse gli obblighi e si assicurò i diritti incumbenti al cessato Governo, non era nelle facoltà del Governo di far loro un tale condono.

A fronte di questa risposta, il Governo ha voluto stabilire che, fino a tanto che sussiste il trattato di pace, o sino a che un tale condono non sia fatto ai comuni veneti per leggi, esso non può fare a meno di chiedere ai comuni stessi il pagamento dovuto per le tasse di supplenza. Ora i comuni petenti che dovrebbero fare a questo riguardo? Rivolgersi ai loro onorevoli rappresentanti, perchè, in vista del diniego governativo, presentino essi un progetto il quale faccia luogo a tale condono, che è conforme (e non ho alcuna difficoltà ad ammetterlo) all'equità ed alla giustizia, riformando, ove sia d'uopo, in questa parte le disposizioni del trattato di pace.

MORPURGO. Ma non c'è più luogo a riforma.

PISSAVINI. Mi perdoni l'onorevole Morpurgo, fintantochè la convenzione del trattato, a cui bene o male appoggiasi il Governo, sussiste, il diritto sta dalla parte del Governo. Spetta adunque a voi il farla cessare. Io ammetto che questo diritto del Governo, come diceva l'onorevole Arrivabene, non sia che fondato sulla forza brutale; ma, comunque sia, finchè al trattato non si porti una modifica con una legge del Parlamento, che condoni questi debiti di natura non solo eccezionale, ma brutale, ai comuni veneti, il Governo ha il diritto di dire ai petenti: siate ubbidienti alla legge e pagate.

Ora, dappoichè il Governo si rifiuta a compiere quest'atto di giustizia, è bene che uno dei rappresentanti della Venezia sorga e venga innanzi col progetto di legge portante il condono chiesto dai comuni veneti, riformando eziandio, ove d'uopo, in questa parte il trattato di pace.

SARTORETTI. Non c'è.

PISSAVINI. Mi perdoni l'onorevole Sartoretti il quale dice che non c'è.

Nel trattato approvato in massa dalla Camera c'è inserita una clausola in virtù della quale il nostro Governo è tenuto a pagare tutte le passività che gli si sono accollate, ed un'altra in forza della quale per l'assunzione dei succitati obblighi s'assicurò tutti i diritti incombenti al cessato Governo austriaco.

Sento a dire da qualcheduno che non è un contratto: ma, Dio buono! come si può dire che non ci sia contratto?

Una voce. Non è un contratto.

BROGLIO. È fondato in diritto.

PISSAVINI. Io pregherei gli onorevoli interruttori di lasciarmi liberamente esporre le mie idee, le quali non sono in sostanza che la motivazione delle ragioni per le quali la minoranza della Giunta venne nell'idea di votare l'ordine del giorno su questa petizione, tanto più che non mi rimane che ad osservare all'onorevole Fambri, il quale andò sino al punto di negare che lo Stato abbia questo credito verso i comuni veneti, che veramente non saprei concepire come, questo credito non esistendo, abbiano i comuni della Venezia potuto

chiedere il condono del credito stesso al nostro Governo.

Mi pare che questo fatto dovrebbe persuadere l'onorevole Fambri che un credito esiste e che il Governo si crede autorizzato alla sua esigenza finchè non se ne faccia per legge il condono.

Premesse queste considerazioni, io concludo che, se la Camera vuol essere conseguente ai suoi precedenti, è necessario che lasci che questa questione sia risolta dal tribunale competente, salvo si venga innanzi con una legge di condono ai comuni veneti debitori verso il Governo, che io dichiaro voterò di tutto cuore.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiederò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

BRUNETTI. Domando la parola contro la chiusura.

Io volevo presentare alla Camera alcune riflessioni contro alcuni dati falsi, messi innanzi dall'onorevole mio amico Minervini e dall'onorevole Pissavini...

MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale.

Una voce. Su dati falsi.

PRESIDENTE. Ha voluto dire inesatti.

BRUNETTI. Sì, inesatti. (*Interruzioni*)

Non intendo certo accusare alcuno.

Tanto più io domandava la parola in quanto che, avendo l'onorevole Pissavini ricordato l'adozione dell'ordine del giorno puro e semplice, seguita in occasione della petizione della Camera di commercio di Torino, ed avendo io, non solo appoggiato la proposta d'ordine del giorno puro e semplice, ma avendo ancora lungamente ragionato in proposito, e vedendo io una differenza di condizioni tra il fatto accennato dall'onorevole Pissavini ed il presente, mi pare opportuno dare qualche spiegazione in proposito.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura. Quelli che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*Segue l'alzata.*)

Essendo dubbia la votazione, si procederà alla controprova.

(*Segue la controprova.*)

Essendo ancora dubbia la votazione, bisogna rinnovarla.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Ora si tratta di votare. Però prego di non levar le mani, ma di alzarsi.

(*Si rinnova la votazione.*)

La chiusura non è approvata. Sarebbe però iscritto prima del deputato Brunetti il deputato Fambri.

FAMBRI. Rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti.

BRUNETTI. Poichè la Camera è stata benigna di non chiudere la discussione, io mi sento tanto più obbli-

gato a non abusare della sua pazienza, e farò brevi osservazioni in risposta all'onorevole Pissavini ed all'onorevole Minervini. A me veramente ha recato meraviglia come in questa questione l'onorevole mio amico Minervini abbia evocato il fatto delle famiglie sdebitate napoletane, le quali di poi, malgrado lo sdebito fatto, furono obbligate a dare il loro contingente alla leva. Forse l'onorevole Minervini non ha posto mente alle parole del decreto del 1867 che concerneva i Veneti chiamati sotto le armi. Nelle provincie napoletane si trattava di famiglie esonerate sotto il passato Governo; ma coloro i quali erano chiamati sotto le armi, non erano chiamati per una legge speciale o per uno speciale obbligo imposto loro a malgrado del passato; i giovani napoletani erano chiamati dalla legge comune della leva, talchè i pagamenti fatti per la loro esonerazione non erano già il corrispettivo di un onere speciale, ma una semplice eccezione la quale si appoggiava a privati diritti.

Allora naturalmente nella Camera si rispondeva, e si rispondeva benissimo dal Ministero (ed io ricordo quella discussione, perchè fui presente): questa è una legge che colpisce tutti, è una legge che colpisce le persone, è una legge di ordine pubblico; in conseguenza questa legge, malgrado l'esonerazione fatta di queste famiglie, non cessa di colpire coloro i quali debbono dare un contingente della loro persona nell'interesse dell'ordine pubblico del regno.

Ma nel decreto del 1867 non è con una legge comune a tutti gli altri Italiani quella per la quale vengono colpiti i giovani veneti, i quali sono aggregati alle nostre armi. Col decreto del 1867 si colpiscono specialmente ed eccezionalmente costoro, e di conseguenza i comuni che si trovavano di già tassati in favore del Governo austriaco di quel credito che di poi è passato al Governo italiano, e contro cui oggi si discute.

Dunque vede l'onorevole Minervini che la posizione tra i Napoletani ed i Veneti è affatto diversa.

Là si trattava di un pagamento antecedentemente fatto, di fronte ad una legge comune di leva; qui si tratta di un pagamento antecedentemente fatto per esonerazione di fronte ad un decreto speciale: non è una legge comune che chiama i Veneti, ma vengono chiamati eccezionalmente, in modo diverso da quello con cui son chiamati tutti gli altri Italiani. Dunque questo ragionamento non va.

Rispondo ora brevemente all'onorevole Pissavini.

L'onorevole Pissavini evocava anch'egli un precedente della Camera. I precedenti della Camera veramente sono gravi, ma il loro effetto si attenua quante volte si abbia un poco la pazienza di guardare alle circostanze sotto cui la Camera dettò quegli ordini del giorno, quante volte si abbia la pazienza di analizzare le origini e le cagioni che determinarono la Camera a deliberare in un modo o nell'altro.

Ora, io domando all'onorevole Pissavini ed alla sua buona fede: quale fu la ragione per cui giorni or sono la Camera votava l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Valerio e dall'onorevole Bottero sulla petizione della Camera di commercio di Torino, che reclamava di non volere pagare le lire 10,000, residuo della spesa di concorso al castello del Valentino?

Se l'onorevole Pissavini rammenta, in primo luogo si diceva: la è una questione puramente di giure privato, si tratta di uno stabile, si tratta di una proprietà qualunque come della proprietà di un qualsiasi privato; e sebbene la Camera di commercio di Torino non sia un individuo privato, ma un ente morale, ciò non toglie che il giure privato non debba restare giure privato, e non debba divenire giure pubblico.

È la materia, è l'obbietto della materia che costituisce il giure privato o il giure pubblico, e non le persone.

In secondo luogo, io credo di avere in quella questione aggiunte delle altre ragioni, cioè che, se da un lato potevano mettersi in mostra delle ragioni, ed a me pare averne messe in mostra parecchie, le quali militavano contro le pretensioni della Camera di commercio di Torino, dall'altro lato vi erano senza dubbio delle ragioni gravi e favorevoli; e quindi, essendovi dubbio, era naturale che si abbandonasse da una parte la Camera di commercio di Torino e lo Stato dall'altra al giudizio dei tribunali, i quali avrebbero imparzialmente deciso.

L'ultima ragione addotta dagli stessi proponenti quale si fu? Gli stessi onorevoli Valerio e Bottero miravano ad un'altra idea, cioè che la Camera di commercio di Torino, non solamente non dovesse le lire 10 mila, residuo di quella spesa di concorso, ma che avesse fors'anche il diritto di ripetere il debito pagato, cioè le 20 mila lire che il Governo aveva di già incassate per conto della Camera stessa.

Epperò l'onorevole Valerio si rivolgeva contro di me, e diceva: voi pregiudicate la questione, se votate l'ordine del giorno puro e semplice, dopo di avere lungamente ragionato contro le pretensioni della Camera di commercio di Torino. Al che io (e me ne appello alla memoria dell'onorevole Pissavini) rispondeva: tanto è lungi da me il contrastare le ragioni della Camera di commercio di Torino, che ho chiaramente detto esservi delle ragioni *pro* da un lato e *contro* dall'altro, e che, naturalmente, nel dubbio, la sentenza deve darsi dai tribunali.

Ma qui il caso è tutt'affatto diverso; qui non si tratta di giure privato, ma di giure pubblico, malgrado che i comuni ed i privati ripetano l'indebito pagato, o meglio quello che non debbono pagare per cagione della leva, la quale è per sè stessa un fatto di ordine pubblico; e se avesse dovuto decidersi questa questione sotto l'antica legislazione, naturalmente sa-

rebbe stata materia del contenzioso amministrativo, e non mai del contenzioso ordinario.

In secondo luogo, qui non si tratta di una lite, ma di un monte di liti; imperocchè, se noi vediamo in questa petizione tanti comuni e tante deputazioni provinciali che reclamano, io credo benissimo che dietro a questi ve ne saranno altri; e noi, non solo dobbiamo tenere conto delle liti che presenterebbero questi comuni e queste provincie petenti, ma anche di quelle che non appaiono; e dobbiamo tenere conto altresì che questi comuni e queste provincie, quante volte fossero condannate dai tribunali, dovrebbero naturalmente rivolgersi contro gl'individui, sia cittadini in generale, sia coloro specialmente i quali erano debitori della leva.

Ma vi ha inoltre un'altra ragione più forte che milita in favore della maggioranza della Commissione, ed è che nessuno di quanti siamo in questa Camera ha saputo trovare argomenti nel merito, cioè contro il diritto di questi comuni. Questi individui, pei quali le provincie ed i comuni veneti erano obbligati a pagare, sono quei medesimi i quali hanno dato il contingente di leva, sì o no? Sono quei medesimi i quali lo hanno dato in virtù di una legge e di un decreto, sì o no? Rispondano i decreti, risponda la legge, perchè questa plusvalenza pagata o da pagare naturalmente viene per le leve dal 1861 al 1862. Ora, se il decreto del 1867 ha chiamato sotto le armi tutti coloro i quali davano il contingente delle leve dal 1858 in giù (e questo è chiaramente espresso nel decreto del 1867), l'identità delle persone è incontestabile, e, se l'identità delle persone è incontestabile, ne segue naturalmente quell'argomento a cui non risponde nessuno, e che nel merito è chiarissimo, cioè che non possono questi individui o queste provincie o questi comuni pagare due volte, cioè una volta colla persona ed un'altra col danaro.

Io dunque appoggio l'invio di questa petizione al Ministero, ma non l'appoggio già nel senso che il Ministero abbia a decidere una questione dubbia, ma nel senso che il Ministero abbia a far ragione ad un diritto chiaro ed incontestabile.

Queste sono le ragioni che mi fanno appoggiare la maggioranza della Commissione, e ripeto che l'esempio addotto dall'onorevole mio amico Minervini, come il precedente invocato dall'onorevole mio amico Pisavini, mi pare che non abbiano ragione d'essere.

MINERVINI. Ho domandata la parola per un fatto personale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ella ha domandata la parola per un fatto personale che non ha più ragione d'essere. (*Interruzioni*)

Un momento; li prego.

La prima parola che sfuggì all'onorevole Brunetti dava ragione al fatto personale, poichè aveva detto

che il deputato Minervini metteva innanzi dei dati falsi, ma la corresse immediatamente dicendo *dati inesatti*.

Vede dunque l'onorevole Minervini che non ha più ragione di parlare per un fatto personale.

MINERVINI. Io non insisto sul fatto personale, ma quando domandava la parola, mi pareva che avessi ragione, non potendo in quel momento antivedersi da me il senso che l'onorevole vice-presidente dava poi, e giustamente, alla parola poco parlamentare usata prima dall'onorevole deputato Brunetti.

A quello che il signor presidente ha detto così bene aggiungerò solo: non è già che io avessi messo innanzi *dati falsi*, ma quelli che ho citati hanno tanto a che fare con quelli che ha creduto esaminare l'onorevole Brunetti, quanto ho da fare io col papa. (*Clarità*) Sono cose totalmente diverse, e i dati dall'onorevole Brunetti esaminati e quelli da me riferiti e compendati nel mio ordine del giorno non hanno analogia di sorta. Il mio ordine del giorno credo sia tale da poter essere accettato dalla Commissione, dagli onorevoli deputati veneti, dalla Camera e dal Ministero, perchè basato sulla giustizia. Se la Camera verrà in una contraria sentenza, non sarà menomata in me l'intenzione di aver fatto cosa buona e giusta. (*Bravo! a sinistra*)

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre, presidente della Commissione delle petizioni, desidera di fare una dichiarazione. Gli accorda per ciò facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Sarò brevissimo. Essendo presente l'onorevole Minghetti, che pare rappresenti il potere esecutivo, vorrei pregarlo di avere la cortesia di dirci se il potere esecutivo sia in grado di dichiarare, dopo la discussione udita, di persistere nelle esplicite e categoriche dichiarazioni fatte dal Governo su queste petizioni. Nel caso non vi persista, lo prego a dirci francamente, e colla solita lucidezza che distingue le sue parole, se le ritira.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Debbo dichiarare che non conosco abbastanza a fondo la questione per esprimere, specialmente in questo momento, un'opinione netta e recisa del Ministero.

PRESIDENTE. Vi sono dunque tre proposte su questa petizione. L'una è della Commissione per l'invio al ministro delle finanze. L'altra è del deputato Minervini, che rileggo:

« La Camera delibera che siano esenti dalla tassa i comuni del Veneto per quei militi refrattari al Governo austriaco che siano passati al servizio dell'esercito subalpino, od italiano; e per quei militi che, ancora soggetti alla ferma obbligatoria, siensi effettivamente presentati all'esercito nazionale dopo il decreto che li invitava a tanto eseguire. »

Poi vi è la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice. Avendo questo la precedenza nella votazione, lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Ora ha, sulla proposta della Commissione, la precedenza quella del deputato Minervini.

La pongo a partito.

(È rigettata.)

Pongo ora ai voti la proposta della Commissione per l'invio al Ministero delle finanze di queste sette petizioni.

(La Camera ammette le conclusioni della Commissione.)

L'onorevole relatore Rega ha la parola per continuare la sua relazione.

REGA, *relatore*. Ho l'onore di riferire intorno alla petizione segnata col numero 12,681.

Questa racchiude un reclamo della Giunta comunale di Acireale, in Catania, contro le disposizioni emesse dal Ministero delle finanze col nuovo regolamento 8 novembre 1868 per l'applicazione della legge 14 luglio 1864 sulla tassa di ricchezza mobile, reputandole gravose e vessatorie pei contribuenti.

A sostegno di questa petizione la Giunta comunale fa ricorso all'articolo 32 della citata legge 14 luglio 1864, in cui esplicitamente sta detto che i contribuenti di ricchezza mobile, nel fare le loro dichiarazioni, hanno la facoltà di detrarre tutte le passività, comunque i loro crediti si riferissero alle categorie *A* e *B*.

Le ragioni esposte dalla detta Giunta avrebbero meritato sicuramente l'appoggio della Commissione delle petizioni, se non vi fosse stata altra disposizione di legge fuor di quella cui fa ricorso la Giunta medesima; vale a dire che per l'applicazione della tassa sui redditi di ricchezza mobile non vi fosse altro che la legge 14 luglio 1864, ed in tal caso si sarebbe di certo fatto plauso a questo reclamo, imperocchè il regolamento 8 novembre 1868 senza dubbio distrugge le disposizioni della citata legge 14 luglio 1864.

Nè valè il dire che la disposizione dell'articolo 32 è già disdetta dall'articolo 13 della stessa legge; imperocchè tale articolo riguarda il modo a tenersi nel fare le dichiarazioni dei contribuenti, ma in quanto alle passività da dedursi è sempre l'articolo 32 che dà le norme.

Ho già detto che la Commissione avrebbe preso in benevola considerazione, ed avrebbe fatto plauso al reclamo, quando avesse dovuto esaminare solamente la legge del 14 luglio ed il regolamento 8 novembre 1868. Ma avrebbe dovuto ricordarsi la Giunta comunale di Acireale che fra questo tempo, cioè dal 1864 al 1868, ci è stata un'altra legge che regola la tassa sui redditi della ricchezza mobile, ed essa è precisamente la legge del 28 maggio 1867. Con essa e segnatamente con l'articolo 9 si è modificato quanto trovavasi sancito nell'articolo 32 della legge 14 luglio 1864. Ed invero questo articolo così stabilisce: « Quando i redditi di ricchezza mobile contemplati nel 2° e 3° capoverso dell'articolo 24 della legge 14 luglio 1864 non sono superiori alle 400 lire imponibili, sono esenti da imposta.

« I redditi di ricchezza mobile contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della stessa legge saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè inferiore alle quattrocento lire imponibili. »

I redditi di ricchezza mobile di cui parla quest'articolo sono precisamente quelli contemplati dalla Giunta, e per essi si vorrebbe, all'appoggio dell'articolo 32 della legge del 1864, fare ancora quelle deduzioni che per effetto di questa legge erano volute.

Ora trovandosi le disposizioni dell'articolo 32 della legge del 14 luglio 1864, e che sono relative a redditi di ricchezza mobile, contemplati nel primo capoverso dell'articolo 24 della legge stessa, modificate dall'articolo 9 della legge 28 maggio 1867, non vi ha più luogo ad accogliere la domanda della Giunta di Acireale. Indipendentemente dalle considerazioni ora dette ha pure la Commissione delle petizioni osservato che i fatti messi innanzi dalla Giunta di Acireale sono sempre relative all'applicazione delle leggi esistenti, e rientrano perciò nella competenza dei rispettivi magistrati. Epperò la Commissione ha deliberato di proporre alla Camera l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

Riferirò da ultimo alla Camera intorno alla petizione segnata col numero 12,697.

Questa petizione è stata presentata alla Camera da parecchi proprietari della città di Manfredonia, i quali, accennando ad una molteplicità di casi sventurati succeduti in quella contrada, fanno, direi quasi, un'enumerazione di tutte le piaghe d'Egitto verificatesi a loro danno, reclamano perchè il Parlamento sospenda per essi la legge di tassa, tanto per la ricchezza mobile, quanto per la fondiaria, e che questa sospensione abbia luogo pel periodo di un triennio.

Non avrò bisogno di fare un lungo discorso per dimostrare quanta poca accoglienza meritò questa petizione nell'esame che ne fece la Commissione delle petizioni, imperocchè le leggi debbono essere obbligatorie per tutti ugualmente. Considerò pure al proposito che, in quanto alle esenzioni di tassa e per taluni casi speciali, come sarebbero quelli a cui accennano i cittadini di Manfredonia, vi sono appositi regolamenti e leggi in vigore che vi provvedono.

La legge d'imposta sul contributo fondiario stabilisce che, quando il raccolto di un fondo è andato intieramente perduto, può ottenersi il disgravio del contributo fondiario, adempiendo a talune norme ed a certi provvedimenti per cui consti l'effettiva perdita sofferta.

Per queste considerazioni la Commissione m'incarica di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PETRONI. Io domando alla Camera l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze. Le condizioni economiche di Manfredonia, le sofferte sventure della invasione delle cavallette che intieramente devastavano

quelle campagne hanno fatto sì che quella povera popolazione combatte da lunga pezza colla miseria la più straziante.

Diversi di quei cittadini, poggiandosi specialmente su quanto la Camera stabiliva nel passato anno, stanziando delle somme per la distruzione delle cavallette, si facevano a reclamare presso il ministro d'agricoltura e commercio per potere avere un soccorso adeguato a quelle sventure; invece nessuna risposta, nessun riscontro si è avuto a quella petizione.

Quei cittadini, trovandosi così alle strette, hanno creduto giusto di ricorrere alla Camera, chiedendole provvedimenti in loro favore.

Io non voglio risolutamente oppormi alle conclusioni della Commissione, ma invece prego il relatore, mio amico Rega, perchè voglia consultare nuovamente la Commissione e vedere se fosse possibile di inviare questa petizione al Ministero.

Io credo che il Ministero sia più competente da potere rispondere su questa petizione, perchè a me consta essere esso pienamente informato delle condizioni speciali che affliggono quel paese.

In conseguenza, ripeto, che insisto presso l'onorevole relatore perchè consulti nuovamente la Commissione onde richiamare, se crede, il suo verdetto.

Giova quindi augurarmi che, nell'interesse dell'umanità, la Commissione e la Camera non vorranno negare il loro appoggio alla mia proposta.

Che la petizione non resti sepolta nella solita forma dell'ordine del giorno puro e semplice; che essa sia discussa ed esaminata dal ministro, e, qualunque ne debba essere la decisione, io sono certo che questi egregi cittadini rimarranno soddisfatti delle ragioni che il Governo del Re saprà dare, se le disposizioni saranno contrarie alle loro aspettative.

REGA, relatore. Sono invero dolente di non potere aderire alle istanze fatte dall'onorevole mio amico e collega Petrone, imperocchè sono in grado di assicurarlo che la Giunta ha fatto un serio esame della petizione dei cittadini di Manfredonia, e si è convinta da ogni lato di non poterla prendere in considerazione.

Questi sono dei casi speciali; e l'onorevole Petrone sa benissimo che il legislatore non può riguardare certi casi speciali; la legge è eguale per tutti, e debbe essere parimente per tutti applicata ora tanto più che, come poc'anzi diceva, per la fattispecie provvede la legge speciale sulle contribuzioni dirette, in cui questi casi sono preveduti.

Se i cittadini di Manfredonia hanno qualche ragione, facciano uso delle disposizioni di questa legge, e così verranno risarciti dei danni che affermano essere conseguenza del perduto raccolto.

Per queste considerazioni non posso che insistere nella deliberazione della Commissione per l'ordine del giorno.

PETRONE. Allora io prego il presidente di mettere ai voti la mia proposta, e poi quella della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Petrone propone l'invio al Ministero di questa petizione, sulla quale la Commissione invece propone l'ordine del giorno puro e semplice che ha la precedenza, e che io debbo mettere il primo ai voti.

(La Camera approva.)

Prego il deputato Melchiorre di recarsi alla tribuna.

MELCHIORRE, relatore. Riferisco intorno alla petizione segnata col numero 12,749.

Giuseppe Cristalli maestro elementare nella città di San Severo accompagna la sua domanda, di essere munito di patente senza esame, di alcuni documenti, dai quali risulta che egli ha disimpegnato le funzioni d'insegnante con zelo, operosità e soddisfazione universale. Fra gli altri documenti sono notevoli alcuni rilasciatigli, non solo dal sindaco, ma ancora dall'ispettore centrale e dall'ispettore circondariale. Egli domanda di essere esonerato dal peso degli esami che sono dalle leggi e dai regolamenti in vigore richiesti per essere muniti della patente d'insegnante di grado inferiore nelle scuole primarie.

La Commissione ha considerato che, qualunque sia il valore di questi documenti, e non ostante che il richiedente dica di essere professore in chimica, ed abbia dimostrato la sua incontestata capacità all'insegnamento elementare, pure questa istanza non può che essere esaminata dal Consiglio superiore della istruzione pubblica, a cui la legge ed i regolamenti in vigore commettono il carico di vedere quali siano gli equipollenti per essere dispensati dagli esami onde conseguire la patente d'idoneità in casi eccezionali; epperò vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva l'ordine del giorno.)

SEBASTIANI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sopra la petizione di numero 12,420, colla quale Busso Natale, Fanciotto Giuseppe ed altri canneggiatori nell'amministrazione del catasto si lamentano di alcuni torti che credono aver ricevuti, e chiedono di essere considerati come impiegati stabili dello Stato, e quindi di aver diritto alla pensione.

I petenti narrano che con legge 4 giugno 1855 fu stabilito che nelle antiche provincie si procedesse ad una uniforme generale catastazione, e con decreto 8 luglio 1855 fu tra le altre cose stabilito che fra gli agenti censuari vi fossero i canneggiatori, i quali venivano nominati dal direttore generale dell'amministrazione centrale, dietro proposta degli ispettori provinciali, e commissari distrettuali del catasto, sempre previo un esperimento di idoneità prescritto con circolare del 2 aprile 1858. Oltre 200 individui furono nominati canneggiatori.

I petenti espongono le difficoltà e le fatiche che incontravano nell'esecuzione dei loro doveri e con quanto zelo vi adempissero.

L'articolo 32 del decreto 8 luglio 1855 stabiliva pei canneggiatori uno stipendio di lire 75 al mese, ma esso non fu soddisfatto con questa misura, imperocchè furono i detti canneggiatori divisi in tre classi: alla prima venne fatta una ritenuta di lire 20, alla seconda di lire 25, alla terza di lire 30.

Allora i canneggiatori avanzarono lamenti alla direzione generale, la quale soltanto per alcuni di essi portò lo stipendio a lire 75 al mese.

Intanto sopravvenne il voto del Parlamento che sospese le operazioni di catastazione che erano in corso nelle antiche provincie, ed ai canneggiatori che venivano licenziati si accordava una gratificazione che diversificava da 200 a 500 lire, secondo gli anni di servizio che essi contavano nell'amministrazione.

Riadunatisi in conseguenza di ciò i canneggiatori in assemblea, incaricarono i petenti ad avanzare reclami, affinché fosse migliorata la loro condizione specialmente sotto l'aspetto dell'esclusione, che essi credono ingiusta, dalla classe degli impiegati effettivi dello Stato.

Infatti dicono che la ritenuta fatta sui loro assegni fosse stata superiore a quella che sarebbe stata prescritta dalla legge del 1852 per le pensioni agli impiegati civili.

Insomma essi si farebbero a domandare:

1° Che, riconoscendo il loro stipendio nella somma mensile di lire 75, quale trovasi portata dall'articolo 32 del citato regio decreto 8 luglio 1855, siano ad essi canneggiatori individualmente soddisfatte tutte le somme mensilmente e dalla nomina di caduno di loro ritenute in eccedenza alla quota dalla legge 28 maggio 1852 stabilita per ritenuta sugli stipendi degli impiegati;

2° Che d'or innanzi ai canneggiatori sottoscritti, che tuttavia si trovano conservati in impiego, sia corrisposto uno stipendio mensile sulla base di lire 75;

3° Che in favore dei canneggiatori sottoscritti, che già si trovino congedati dal servizio, o siano per esserlo col tempo, sia applicata la legge precitata sulle pensioni degli impiegati governativi 14 aprile 1864, numero 1731. Essi sperano che la loro domanda sia favorevolmente accolta.

La Commissione prese informazioni su questa petizione, e ne risultò che la qualità di canneggiatore non costituiva un impiego stabile nell'amministrazione. Venivano essi nominati dal direttore del catasto per quel tempo, per cui l'opera loro era necessaria, e venivano licenziati mano a mano che ne cessava il bisogno. Il direttore del catasto era autorizzato a passar loro una paga mensile di 45 a 55 lire. Tale retribuzione in verità sarebbe stata minore di quella che è portata dall'articolo 32 della legge 8 luglio 1855. Però

i canneggiatori ricevevano eziandio un'indennità giornaliera di 75 centesimi, che saliva a lire 1 50 quando lavoravano in campagna, e così venivano a percepire mensilmente una somma anche maggiore delle lire 75 stabilite dal detto articolo 32, la quale non andò poi mai soggetta ad alcuna ritenuta per la pensione.

Nel cessare le operazioni di catastazione, l'amministrazione non sarebbe stata tenuta a dar loro somma veruna. Se non che, pel lodevole servizio che avevano prestato, essa, a ragione degli anni di tale servizio e delle condizioni di famiglia, accordò loro una gratificazione da 200 a 500 lire. Essi quindi, non potendo sostenere di aver dalla legge una posizione stabile come impiegati dello Stato, non potrebbero certamente aver diritto alla pensione; però, nell'ipotesi che essi lo avessero, dovrebbero sempre ricorrere alla Corte dei conti, come quella che è chiamata a decidere tali questioni. E ciò valga per l'ultima delle conclusioni surriferite dei petenti.

In quanto poi alle due prime, esse non possono nemmeno essere accolte, perchè, relativamente all'aver i canneggiatori ricevuto in meno delle lire 75 al mese, si è già detto che, fra quanto hanno avuto di retribuzione mensile e quanto è stato loro pagato a titolo di indennità, del che non si fa cenno nella petizione, fu in complesso anche sorpassata la cifra stabilita all'articolo 32 del decreto. Quindi l'amministrazione nulla deve pel preteso attrasso o per le fatte ritenute, nè ad essa è da prescriversi nulla per l'avvenire.

Per queste ragioni, la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

SINEO. Io prego la Camera di portare la sua attenzione sulla condizione di questi canneggiatori. Come il loro nome lo indica, questi canneggiatori sono impiegati inferiori del catasto i quali procedono alle effettive operazioni di misurazione. Essi portano il metro sul terreno, ed è sulle basi di queste operazioni che si costruisce l'edificio del catasto; essi sono insomma i veri operanti attivi di questa amministrazione. Quando si è creduto di dover ritardare la completa formazione del catasto il Ministero ha fatto licenziare questi canneggiatori sospendendo i lavori. Ora questi canneggiatori si raccomandano e reclamano alla Camera per essere riconosciuti come impiegati, inservienti regolari del Governo, non licenziabili fuorchè nelle forme e con le indennità garantite a tutti coloro che hanno stipendi per parte del Governo.

Due difficoltà fermarono la Commissione e per queste ha creduto di dovervi proporre l'ordine del giorno puro e semplice sopra queste petizioni. Se essi hanno diritto alla pensione, ad un assegnamento a titolo di giubilazione, ricorrono alla Corte dei conti, dice l'onorevole relatore. Ma, ad onta di questa questione pregiudiziale, la Commissione si è addentrata nel merito della petizione e le è paruto di riconoscere che i ricorrenti non avessero impieghi stabili.

Esaminiamo prima la questione pregiudiziale; vediamo se ad una massa di cittadini, che trova lesi i suoi interessi con una deliberazione governativa che non pare conforme alla legge ed alla giustizia, sia sempre da dire: andate davanti ai tribunali!

Ma, signori, voi non ignorate quanto sia dura la via dei tribunali per le persone che hanno mezzi ristretti. Volete che un piccolo impiegato che aveva 75 lire al mese, che naturalmente con queste stentava a menare la vita, debba essere nella necessità di venire a Firenze e ricorrere alla Corte dei conti per far riconoscere i suoi diritti?

Si capisce benissimo che, quando si trattasse di una proposta puramente individuale, la Camera potrebbe dire che non le è possibile di occuparsi di tutti gli individui, di dare ascolto a tutti i reclami individuali. Ma qui avvi una massa d'impiegati i quali sono trattati, da quello che pare, da quello che sembra a me, sono trattati non giustamente, sono espulsi, messi sul lastrico senza nessuna specie di riguardo. Ebbene, essi complessivamente, tutti insieme vengono e reclamano; io credo che sia uno di quei casi in cui la Camera può tenere conto di questi reclami ed appoggiarli al Governo, senza obbligarli di passare per una trafila lunga e costosa.

Io credo che la Camera non vorrà chiudere le orecchie ai reclami di questi buoni cittadini, i quali nel fondo sono principalissimi cooperatori a quella parte di catasto che abbiamo, che ci costa moltissimo, che servirà forse col tempo a qualche cosa.

Vediamo se veramente questi non debbono correre la sorte di tutti quelli che hanno impieghi, che s'impegnano al servizio del Governo.

Il decreto dell'8 luglio 1855 non lasciava dubbio su questo punto; anzi non lasciava dubbio neanche la legge stessa del 4 giugno 1855, la quale è qualche cosa più del decreto. Nella legge, all'articolo 30, si contiene la seguente disposizione:

« Le operazioni saranno affidate ad un'apposita direzione generale nel limite delle somme assegnate dai bilanci annuali, eseguite ad economia col mezzo di agenti censuari tecnici ed estimatori, nominati dal Governo, ecc. »

MICHELINI. Domando la parola.

SINEO. « Il Governo potrà farè eseguire a cottimo, ecc. »

Qui si tratta, non di lavori eseguiti a cottimo, ma di lavori eseguiti ad economia.

Ora, come si eseguiscano i lavori ad economia? Lo dice la legge stessa: col mezzo di agenti tecnici ed estimatori. Fra questi agenti tecnici ed estimatori, l'ultima classe è quella che va sul terreno a misurare, sono i canneggiatori.

Dunque, secondo l'articolo 30 della legge, essi erano realmente impiegati del Governo.

Fu male informata la Commissione quando ha cre-

duto che questi fossero nominati a seconda dei bisogni del lavoro: niente affatto; essi erano nominati, non condizionatamente, non a tempo, erano nominati dal direttore generale, come portava la legge, erano nominati permanentemente, senza condizione di tempo, nè di lavoro, erano nominati canneggiatori; era questo un ufficio come un altro, fra i tanti che sono allo stipendio dello Stato.

Sopravvenne, come diceva, il reale decreto dell'8 luglio 1855. In questo decreto si legge all'articolo 1:

« È istituita un'amministrazione per la formazione del catasto. »

E quindi descrive gerarchicamente tutti i membri di quest'amministrazione, e determina i canneggiatori.

« Articolo 2. I lavori affidati all'amministrazione del catasto sono disimpegnati per mezzo di impiegati che costituiscono la direzione generale, e di agenti censuari tecnici ed estimatori nominati dal ministro delle finanze. »

Ecco dunque due classi, lo stato maggiore nominato dal Re, e lo stato inferiore nominato dal ministro delle finanze; ma sono tutti nella stessa condizione, sono tutti contemplati nell'articolo 3 della legge e nell'articolo 2 del decreto del 1855.

« Articolo 3. I gradi e gli stipendi degli impiegati della direzione generale sono notati nei quadri n° 1 e 2. »

« Articolo 5. Gli assegnamenti degli agenti censuari tecnici ed estimatori sono stabiliti giusta la tabella, n° 3. »

« Articolo 6. Non potrà avere luogo nessuna modificazione nei gradi e negli assegnamenti, se non in forza di altro decreto reale. »

« Articolo 19. Il commissariato distrettuale è incaricato dell'immediata esecuzione e verificaione dei valori catastali. »

Questi canneggiatori sono precisamente quelli che, dipendentemente da questi commissariati distrettuali, eseguivano i lavori, che servivano di base alla catastazione.

Poi viene l'articolo 32:

« Sulla proposta degli ispettori provinciali e commissari distrettuali, il direttore generale del catasto nominerà i canneggiatori per i lavori catastali, ai quali sarà assegnata una paga mensile di lire 75. »

Eccoli dunque veri inservienti, veri impiegati d'ultimo ordine, ai quali è assegnato uno stipendio mensile, come si suole per le piccole paghe, sotto la nomina del direttore generale delegato dal ministro, al quale spettava la nomina, secondo la legge che fu votata dal Parlamento.

Voi trovate dunque nella legge stessa che fu da voi votata, e nei decreti reali che emanarono in conseguenza ed in conformità di quella legge, motivi sufficienti per giustificare i reclami degli autori di questa petizione.

E tanto più ragionevole mi pare il prendere in con-

siderazione questi agenti inferiori dell'amministrazione del catasto, inquantochè, operando diversamente, si stabilirebbe una differenza fra le varie parti del regno e tra le varie categorie degli uomini che sono impiegati al servizio della nazione e che si trovano in condizioni simili. Per esempio, nelle dogane, gli agenti subalterni sono considerati come impiegati, sono uomini che non hanno stipendi maggiori di quelli attribuiti ai canneggiatori, che hanno anche stipendi mensili; e, ciò non ostante, non si mandano via senza quelle cautele, senza quelle guarentigie che sono date agli impiegati ed agl'inservienti tutti del Governo.

Abbiamo ancora una parte dello Stato che è retta da leggi speciali, come si verifica pel catasto della Sardegna; a qualunque ordine di agenti appartenano gl'impiegati dell'amministrazione catastale nella Sardegna, furono sempre considerati come aventi diritto a godere di tutti i vantaggi di cui godono gl'impiegati.

Per questi motivi propongo l'invio di questa petizione al ministro delle finanze.

MICHELINI. Mi rincresce molto di non essere d'accordo coll'antico mio onorevole amico il deputato di Cherasco. Ma la verità, o ciò che si crede tale, sta al di sopra dell'amicizia, e quando la coscienza lo comanda, non bisogna avere riguardi, qualunque ne siano le conseguenze, tanto più che nel caso nostro queste non possono scemare quell'amicizia che mi è cara. Alla coscienza obbedendo, io sorgo per sostenere l'ordine del giorno, ed oppormi all'invio della petizione al Ministero.

Io sono persuaso che troppo grande è il numero degli impiegati; che se fosse minore, mentre non ne soffrirebbe l'andamento degli affari, minori spese graviterebbero sull'erario. Quindi sono sempre stato avverso alla loro moltiplicazione. Per esempio, ho oppugnato più volte nel Parlamento subalpino la domanda degli scritturali adoperati nelle segreterie dei tribunali, i quali trovavano comodo di far passaggio dalla qualità di stipendiati dai segretari, i quali, questo s'intende, li pagavano il meno che potevano, alla qualità d'impiegati del Governo, aventi diritto a maggiori stipendi, a pensione ed altri vantaggi, con soprassello il diritto di lavorare meno.

Per verità, se si deve, in qualunque stato di cose, restringere il numero degli impiegati, perchè non si devono mai caricare i contribuenti al di là dello stretto necessario, questo si deve fare molto più nelle attuali contingenze, in cui i miseri contribuenti già sono esuberantemente caricati, in cui le finanze dello Stato sono in miserabilissima condizione. Questa non è negata da nessuno; ma frattanto, quando vengono in conflitto gl'impiegati ed i contribuenti, la Camera dà sempre, o quasi sempre, ragione a quelli, torto a questi. Ai contribuenti, che noi rappresentiamo, e di cui dobbiamo

tutelare la borsa, raramente si pensa in questo recinto.

I canneggiatori dell'amministrazione del catasto, i quali chiedono pensioni dovute ai soli impiegati governativi, non sono e non furono mai impiegati.

Questo risulta, non solamente dalle cose esposte dal relatore, ma ancora da quelle esposte dall'onorevole Sineo. Essi sono operai presi dall'amministrazione del catasto secondo il bisogno, e senza veruna promessa di tenerli per un tempo determinato; la loro condizione è simile a qualunque altro giornaliero o diurnista, come li chiamano in Lombardia; non hanno maggiore diritto di quello che l'avrebbe un operaio sarto od un operaio falegname.

Lodo la compassione che per essi dimostra l'onorevole Sineo, ma sonvi molti altri che trovansi in peggiori strettezze; e se il Governo dovesse andare in soccorso di tutti i bisognosi, non la finirebbe più. Guai se il Governo facesse elemosina! La sua missione è quella di mantenere l'ordine, di tutelare le persone e le proprietà, non altra.

In sostanza i petenti, ricorrendo alla Camera acciò sia loro applicata la legge sulle pensioni, riconoscono colla stessa loro domanda di non avervi diritto di sorta. Imperciocchè, se qualche diritto avessero, sarebbero ricorsi alla Corte dei conti, nelle cui attribuzioni sta la interpretazione, l'applicazione ai casi speciali della legge sulle pensioni.

Che cosa dovrebbe fare il ministro, ove la Camera gli mandasse la petizione dei canneggiatori? Siccome, secondo le leggi attuali, essi non hanno diritto a pensione, così il ministro dovrebbe presentare una legge che questo diritto loro attribuisse. Ebbene, io non desidero che si aggiunga questo aggravio a tanti altri, tanto più che tale provvedimento potrebbe aprir l'adito ad altre domande non meno irragionevoli.

Io non vedo altra risoluzione da prendere che quella dell'ordine del giorno, colla quale la Camera dichiara non volersi occupare della petizione.

La Camera deve attenersi sempre alla legalità, d'arrestarsi a tutti, imitando così ciò che si fa presso le nazioni che sono più avanti di noi nel viver libero.

Leggete i fogli testè giunti dagli Stati Uniti dell'America settentrionale, e vi vedrete un fatto degnissimo d'imitazione.

Colà, come sapete, quantunque siano scomparse le differenze legali tra bianchi e neri, questi tuttavia nel fatto hanno un posto separato nei teatri, nelle chiese ed in altri pubblici luoghi. Questa separazione scomparirà col tempo, ed io lo desidero.

Ora avvenne che l'amministrazione municipale di Washington emise un decreto con cui s'impose ai direttori dei vari teatri di ammettere i neri promiscuamente coi bianchi. I direttori, scorgendo che, ove il decreto fosse stato eseguito, i loro teatri sarebbero

stati deserti, mossero querela contro di esso. Ma credete voi che siansi diretti ai poteri legislativi? Mai no; si sono diretti ai tribunali ordinari, cui spetta di giudicare se l'amministrazione di Washington abbia oltrepassate le sue attribuzioni o no.

Io vorrei che imitassimo questi esempi, che ci persuadessimo una volta che noi facciamo le leggi, non le interpretiamo, il quale ufficio spetta ai tribunali. Vorrei soprattutto che le amministrazioni provinciali, comunali ed altri corpi costituiti facessero tutto ciò che vogliono sotto la propria responsabilità, e salvo ai tribunali la facoltà di richiamarli al proprio dovere. Così avremmo vera libertà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

SINEO. Domando la parola.

SEBASTIANI, relatore. Nè dalla legge 4 giugno 1855, nè dal decreto 8 luglio del detto anno, nè dall'altro decreto 5 luglio pure del 1855, relativo alle indennità pei lavori di catastazione, risulta in nessun modo che i canneggiatori formassero parte del personale stabile catastale.

In effetto, nell'articolo 30 della legge si parla di agenti tecnici. L'onorevole Sineo crede che i canneggiatori potessero essere compresi sotto tale appellazione.

Però pare che ciò non sia, in quanto che nel titolo 3 del decreto 8 luglio 1855 sono enumerati gli agenti censuali tecnici e gli estimatori, ed in nessuno degli articoli di detto titolo vengono nominati i canneggiatori; invece, di essi si fa parola separatamente nel titolo 4; nel quadro poi numero 3, che segue il decreto, vengono indicati i vari agenti censuari e non già i canneggiatori, perchè vi sono solo gli applicati tecnici, gli applicati rilevatori, aiutanti rilevatori, volontari, aspiranti, applicati computisti, disegnatori, calligrafi, revisori e perfino i periti locali, ai quali per ciascun giorno di fatica si accordavano lire 12.

Non essendo quindi nella legge, dove avrebbe dovuto trovarsi in preferenza, nè nei decreti, data ai canneggiatori la qualità d'impiegati stabili, i medesimi non possono venire a domandare di essere compresi fra gli impiegati dello Stato aventi diritto a pensione.

Di più nella petizione si vorrebbe che la Camera riconoscesse oggi questo diritto, che per i firmatari di essa petizione sarebbe inoltre un diritto da esercitarsi in futuro, non essendo essi stati ancora licenziati come lo furono gli altri.

Quando poi cotale diritto, che credono di avere, potrà essere sperimentato, naturalmente essi dovranno (come io diceva poc'anzi), andare dinanzi la Corte dei conti, giacchè la pensione non può certamente essere liquidata da noi.

Quindi la Commissione deve rimanere ferma nella proposta che ha fatta.

SINEO. Al mio amico l'onorevole Michellini, al quale giustamente ripugna la separazione che esiste tra i

neri e i bianchi in America, dovrebbe ripugnare ugualmente la separazione tra impiegati inferiori e superiori, quando questi impiegati hanno precisamente la stessa missione e sono nominati dalla stessa autorità, e tutti stipendiati.

Appunto per seguire quell'impulso di umanità che è così profondamente radicato nel petto dell'onorevole mio amico Michellini, bisogna aver riguardo e far giustizia ugualmente a tutti gli stipendiati della nazione.

L'onorevole Michellini notava che in America queste cose si portano sempre davanti i tribunali. Da ciò egli deduce la conseguenza che la Camera non se ne deve ingerire.

Domando perdono all'onorevole mio amico Michellini, ma ci corre molta differenza fra l'ordinamento americano e quello italiano, non solo in quanto alla forma più sostanziale del governo, ma anche quanto al modo di promuovere reclami.

In America vi è un tribunale speciale per garantire l'osservanza della Costituzione, anche contro lo stesso Parlamento.

Il Parlamento non giudica neanche dei ministri, a differenza di ciò che arriva nei Governi costituzionali d'Europa in cui il solo tribunale per le questioni politiche, per le questioni governative, per le questioni dove si tratta di vedere se si sia ecceduto dal potere o se le leggi sanzionate siano state dal Governo esattamente eseguite, il solo tribunale è il Parlamento, ed è davanti questo supremo tribunale che i cittadini portano legittimamente le loro querele, in forma di petizioni. Se la cosa s'intendesse diversamente, si dovrebbe sopprimere il diritto di petizione...

MICHELINI. Domando la parola.

SINEO. Certamente si riduce a nulla, il diritto di petizione se non si può ricorrere alla Camera quando un cittadino si crede gravato dal Governo. Ora vediamo se c'è questo gravame. L'onorevole relatore notava che nel decreto reale 18 luglio 1856 si fa una categoria speciale di questi agenti. Ma questa divisione degli agenti in due categorie non si trova nella legge che fu fatta dai tre rami del potere legislativo; legge che poteva e doveva essere applicata, non modificata con decreti reali.

Nell'articolo 30 della legge io trovo con espressione complessiva indicati gli agenti censuari tecnici ed estimatori; non si fa distinzione tra agenti inferiori ed agenti superiori, tra lo stato maggiore del catasto e lo stato minore, sono tutti trattati ugualmente dalla legge. Essa dice: la direzione generale del catasto dovrà eseguire ad economia i lavori, mediante l'opera di questi suoi agenti tecnici ed estimatori; tra questi agenti sono compresi necessariamente tanto i canneggiatori come gli agenti superiori.

Veramente poi, trattandosi di applicare la legge, si è fatta una distinzione che però non colpisce il caso attuale. Il decreto reale ha creduto di fare una categoria

speciale degli agenti superiori ed un'altra categoria di canneggiatori; ma questa doppia categoria creata dagli esecutori della legge non può avere effetto sulla legge stessa, e fare che quelli che erano in essa complessivamente indicati possano essere soggetti ad una distinzione arbitraria che ripugna alla lettera ed allo spirito della legge.

Mi pare che si possa arguire dalle spiegazioni che ci ha somministrate l'onorevole relatore che la cosa non fu considerata sotto tutti i suoi aspetti, e specialmente che sia mancata alla Commissione l'esattezza delle informazioni.

Che cosa dice la legge? Dice: date a questi canneggiatori una paga mensile. Dunque non erano a giornate, non erano adibiti per lavori determinati.

Sè nel fatto poi (e anche questo bisognerebbe provarlo), alcuni canneggiatori furono presi a giornate per un lavoro speciale, di questi io non prendo la difesa, che sicuramente gli agenti presi per un tempo determinato non hanno diritto ad essere pagati oltre il tempo richiesto per l'opera loro; ma gli autori della petizione furono nominati canneggiatori collo affidamento di una paga mensile di 75 lire al mese. Io non vedo il perchè la Camera dovrebbe tollerare che si usi un diverso trattamento a quelli che hanno 75 lire al mese ed a quelli che ne hanno 600.

FINALI. Poichè pare che la Camera debba passare a un voto sulla proposta della Commissione e che si mette in dubbio qualcuno dei fatti allegati dal relatore, io credo sia bene che la Camera sappia che questi canneggiatori, quando sono stati assunti in ufficio, non ebbero mai affidamento di essere considerati come impiegati stabili; erano impiegati, come dallo stesso loro titolo risulta, giornalieri, e che dovevano riscuotere lo stipendio soltanto pel tempo in cui assistevano gli ingegneri per andare a misurare il terreno sul quale si facevano le operazioni catastali.

Avverto poi che ora di questi canneggiatori retribuiti dallo Stato, non ce n'è più che un piccolissimo numero. La massima parte di costoro, che servirono per le operazioni catastali nel compartimento di Piemonte, sono stati già licenziati, ed ebbero una più o meno larga gratificazione per provvedere all'avviamento ad una nuova occupazione; nessuno di loro si querelò, e si adoperarono per provvedere in altro modo alla loro condizione.

Se ora si facesse una disposizione diversa a riguardo di quei pochi che ancora restano presso la direzione del censimento di Torino, sarebbe questa una eccezione, e bisognerebbe forse, per ispirito di equità, consentire anche a rimutare la posizione di quel grandissimo numero di canneggiatori, i quali ora non appartengono più all'amministrazione.

Questi sono i brevi schiarimenti che ho creduto mio debito di dare, onde la Camera non prenda impegni finanziari, dei quali si abbia poi a dolere.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI. Importante e sacro è certamente il diritto di petizione; ma, appunto per conservargli questi caratteri, è bene in primo luogo che i petenti non ne abusino, ed in secondo luogo che non ne abusi la Camera accogliendo quelle petizioni che non lo meritano. La Camera deve solo accogliere quelle petizioni che contengono lagnanze di soprusi e prepotenze del potere esecutivo. Per gli altri casi vi sono i tribunali.

Ora, nel caso nostro i petenti non si lagnano della inesecuzione della legge, domandano bensì che la legge sia con altra riformata.

Dirò ora due parole ad una specie di rimprovero mossomi dall'onorevole mio amico Sineo.

Voi, diceva egli, che coi vostri sentimenti democratici non fate distinzione fra i bianchi ed i neri dell'America, e li vorreste pareggiati, rinnegate in Italia i vostri sentimenti di eguaglianza, e fate distinzione e volete siano in modo diverso trattati i canneggiatori e gli altri impiegati dell'amministrazione del catasto.

Rispondo che io non mi preoccupo che del Governo e non di quelli che egli adopera. Se anche agli impiegati potessi togliere diritto alla pensione, lo farei; ma il costoro diritto non m'induce a concederne uno simile a quelli che non l'hanno.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone su questa petizione una mozione sospensiva, la quale deve avere la precedenza.

SEBASTIANI, relatore. Se l'onorevole Sineo propone la sospensiva per la supposizione che la Commissione non avesse studiato maturamente la petizione, io lo pregherei di ritirarla, perchè la Commissione l'ha studiata colla più seria attenzione, come fa per tutte le petizioni; essa ha preso informazioni le più minute, e si è dovuta convincere che nella legge non c'è nulla che valga a far ritenere che i canneggiatori avessero formato un personale stabile di impiegati, da poter avere diritto a pensione; che anzi si è dovuto persuadere che l'amministrazione li ha trattati molto bene, perchè essa non era obbligata, allorchè era costretta a licenziarli, di dar loro nessuna gratificazione, ma per un benigno riguardo, invece si è corrisposta loro una somma che è variata dalle 200 alle 500 lire.

Ed anche a proposito di ciò, si vede che i petenti non si son fatti una chiara idea della loro posizione, hanno trovato a ridire anche su tale spontanea elargizione dell'amministrazione, lamentando che alcuni canneggiatori hanno servito due anni ed hanno avuto 200 lire, altri poi che hanno servito 10 o 12 anni, hanno ricevuto 500 lire; ma è naturale che chi ha servito meno avesse meno, e chi ha servito di più, avesse di più, ma non con un calcolo di proporzione aritmetica. L'amministrazione considerando i servizi resi con il tempo impiegatovi e le condizioni di famiglia, compensava nel modo che più riputava corrispondente ad un principio di equità.

Quindi la Commissione dopo matura riflessione ha dovuto venire alla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo insiste nella sua proposta?

SINEO. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore, mi pare veramente inutile rimandare questa petizione alla Commissione. Quindi non ho altro a fare che esprimere il rincrescimento che essa abbia proposto l'ordine del giorno, contro il quale voterò.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione su questa petizione.

(È approvato.)

Prego l'onorevole Pissavini...

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Comunicazioni del Governo;

2° Discussione del progetto di legge relativo alla proroga dei termini pel rinnovamento delle iscrizioni ipotecarie;

3° Relazione di petizioni.